

PRESCRIZIONE

IN ASSUNTO DI
SPER CREDITO BANCA
TUTTI (USURARIO)
LAZERA RIPRISTINAZIONE
E QUINDI RIPETIBILI

2. Corte d'Appello di Torino, 23 febbraio 2012

La Corte di Appello ha ritenuto che, in mancanza di una formale apertura di credito ed in difetto di una prova da parte della banca della soglia di affidamento, i versamenti costantemente effettuati nel tempo dal correntista devono essere considerati "rimesse" effettuate per ripristinare l'affidamento (di fatto) concesso dalla banca.

Il meccanismo di imputazione di cui all'articolo 1194 cod. civ., ha motivo e possibilità di operare unicamente in sede di chiusura del rapporto, o quando le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti siano tutte non soltanto liquide o liquidabili ma anche esigibili.

PRESCRIZIONE

IL FIDO BI PIS
PRESUNTO DALLA
VISURA CENTRALE
R. SCRITTO

Tribunale di Monza 26 gennaio 2012

Riv. dottori comm. 2012, 2, 458

È noto che la prassi in uso presso le banche prevede che gli affidamenti concessi alla clientela e le condizioni di utilizzo vengano attestati da uno scambio di corrispondenza di cui un esemplare (da conservare nell'incarto fidi) è sottoposto a data certa. Tale modalità risponde all'esigenza, da un lato, di ottemperare all'art. 117 t.u.b., che prevede espressamente la forma scritta per tutti i contratti bancari a pena di nullità, dall'altro, di rendere opponibile ai terzi (e, in particolare, al curatore nell'eventualità del fallimento), il contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data anteriore all'insorgenza della procedura. A fronte della prova di uno scambio di corrispondenza di tale tenore, seppur privo di data certa, l'esistenza e l'entità dei fidi accordati ed utilizzati può trovare conferma nelle risultanze della Centrale Rischi.